

TRIBUNALE DI BRINDISI

Ufficio procedure concorsuali

Linee guida per la gestione delle procedure di sovraindebitamento

**Agli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
operanti nel circondario di BRINDISI**

Con le presenti Linee Guida si intende richiamare gli Organismi in indirizzo su alcune delle principali questioni inerenti le procedure da sovraindebitamento al fine di individuare modalità di gestione delle suddette procedure il più possibile efficienti, omogenee e trasparenti.

Il Presidente ed i giudici delegati della sezione commerciale di Brindisi ritengono opportuno individuare i contenuti minimi che la proposta/piano/domanda di liquidazione controllata e/o esdebitazione e la relazione di OCC devono avere nell'ottica di ridurre interlocuzioni e richieste di chiarimenti fra ufficio giudiziario e gestori e di celerizzare i tempi di trattazione delle singole procedure nell'interesse dell'utenza.

Gli organismi in indirizzo cui le presenti linee vengono trasmesse, nel momento della nomina del gestore della crisi, avranno cura di informare lo stesso delle presenti linee guida e del fatto che detto professionista deve attenersi alle stesse, salvo indicare motivi per i quali ha ritenuto discostarsene.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore - art. 67 ss. C.C.I.A.A. 2

A. Domanda 2

B. Contenuto del piano e relazione O.C.C. 3

1. Il debitore ricorrente ed il proprio nucleo familiare. 4
2. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Valutazioni in ordine al merito creditizio. 4
3. L'esposizione delle ragioni della incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
4. Il patrimonio del debitore e gli atti di straordinaria amministrazione avvenuti negli ultimi cinque anni. 6
5. L'indicazione presunta dei costi della procedura
6. Il nucleo familiare del debitore
7. Determinazione del passivo del ricorrente
8. La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori 11
9. Convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria. 13
10. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda 15

	Concordato minore - art. 74 ss. C.C.I.I.	15
	A. L'istituto	15
	B. Contenuto del piano e della relazione dell'OCC	17
9.	<i>L'indicazione dei criteri di formazione delle classi, ove previsti nella proposta.</i>	17
10.	<i>Crediti ammessi al voto e maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato.</i>	17
	Liquidazione controllata - art. 268 ss. C.C.I.I.	19
	A. La domanda	19
	B. Contenuto della relazione dell'OCC	20
1.	<i>Il debitore ricorrente: requisiti per l'accesso alla procedura e composizione del nucleo familiare.</i>	21
2.	<i>La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.</i>	21
5.	<i>L'attestazione dell'avvenuta notizia agli Enti istituzionali</i>	23
	Esdebitazione del debitore incapiente - art. 283 C.C.I.I.	25
	La fase di esecuzione delle procedure - indicazioni pratiche	26
A.	Relazioni semestrali	26
B.	Procedure familiari (unico ricorso per più soggetti) - art. 66 C.C.I.I.	26
	Allegati	Errore. Il segnalibro non è definito.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore - art. 67 ss. C.C.I.I.

A. Domanda

Legittimato ad accedere all'istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore è il consumatore (art. 2 c. 1 lett. e C.C.I.I.) che si trova in uno stato di sovraindebitamento (art. 2 c. 1 lett. c C.C.I.I.).

La domanda deve essere presentata al Tribunale tramite un OCC (art. 68 c. 1) costituito nel circondario del Tribunale competente, ovvero in quello in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali che, dunque, non è più il luogo di residenza e non necessariamente coincide con lo stesso.

Non è “necessaria” l’assistenza di un difensore (art. 68 c. 1) e dunque la domanda è ammissibile anche se riporta la sola firma del debitore.

In questo caso, però, è necessario che il debitore (ai fini della sua compiuta identificazione):

a) sottoscriva la domanda con firma digitale e la trasmetta al gestore della crisi (nominato dall'O.C.C.) a mezzo P.E.C. e

b) il gestore provvederà al deposito telematico.

oppure

c) se non possiede firma digitale e/o indirizzo P.E.C., il debitore depositerà la domanda recandosi personalmente in cancelleria e sottoscrivendo la domanda davanti al cancelliere, dopodiché il

gestore della crisi provvederà al deposito telematico di:

- copia del ricorso in formato PDF nativo;
- scansione dell'originale cartaceo sottoscritto dal debitore;
- relazione particolareggiata del gestore firmata digitalmente, in formato PDF nativo (formato della firma digitale PAdES e non CAdES e dunque estensione e non .p7m).
- documentazione allegata con indice (un file per ogni allegato, che dev'essere possibilmente in formato .pdf nativo, dev'essere numerato e riportare nel nome del file una sintetica descrizione del contenuto. Es. "01 dichiarazione IRPEF 2023.pdf").

In tal caso, è caldamente raccomandato che il debitore dichiari di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura presso l'indirizzo telematico del gestore della crisi che lo assiste.

La cancelleria si riserva di rifiutare depositi non conformi alle suddette regole tecniche.

Alla domanda deve essere allegato oltre al piano ed alla relazione dell'OCC anche l'elenco: di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; della consistenza e della composizione del patrimonio; degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; elenco dettagliato degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione dettagliata delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia; indicazione della composizione del nucleo familiare con certificazione dello stato di famiglia rilasciata dal comune di residenza.

B. Contenuto del piano e relazione O.C.C.

Di seguito si riporta uno schema di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di relazione particolareggiata dell'O.C.C., suddiviso in dieci punti che trova applicazione, con gli opportuni adattamenti che saranno descritti negli specifici paragrafi, anche nelle altre procedure di sovraindebitamento.

È necessario che siano trattati tutti i punti indicati, al fine di consentire una corretta valutazione sulla *completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda*, come richiesto dall'art. 68 comma 2 C.C.I.I..

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Il debitore ricorrente ed il proprio nucleo familiare.2. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Natura delle obbligazioni. Valutazioni in ordine al merito creditizio.3. L'esposizione delle ragioni della incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte4. Il patrimonio del debitore e gli atti di straordinaria amministrazione avvenuti negli ultimi cinque anni. |
|---|

5. L'indicazione presunta dei costi della procedura
6. Il nucleo familiare del debitore
7. Determinazione del passivo del ricorrente
8. La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori
9. Convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
10. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

1. Il debitore ricorrente ed il proprio nucleo familiare.

È necessario identificare il ricorrente, riportando i dati anagrafici dello stesso e del suo nucleo familiare, l'attività svolta, i redditi annuali e mensili, nonché indicando e motivando analiticamente la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura.

2. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Natura delle obbligazioni. Valutazioni in ordine al merito creditizio. Meritevolezza.

Nella relazione devono essere ben evidenziate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. In particolare ai fini del vaglio di meritevolezza è necessario chiarire se i debiti - o una parte rilevante degli stessi - scaturiscano alla violazione di obblighi imposti da norme penali o tributarie.

La procedura può riguardare solo debiti contratti in qualità di consumatore, con esclusione dunque di debiti derivanti da attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale del debitore, cessata o attuale.

In ipotesi di indebitamento "misto" di soggetto già imprenditore che ha cessato l'attività da oltre un anno o già professionista che ha cessato definitivamente l'attività, il piano di ristrutturazione del consumatore può comprendere, in parte, pure debiti derivanti da attività imprenditoriale o professionale, comunque non consumeristici, purché in forma "limitata e non predominante".

Deve essere effettuata una ricognizione puntuale in ordine alla cronologia con la quale sono state assunte le obbligazioni, indicando su quali redditi o altre utilità il debitore aveva basato **la sua previsione di restituzione del debito contratto e se tali disponibilità potevano garantire all'epoca una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte; se siano state assunte obbligazioni sulla base di riconoscimento di debito, anche ove le stesse siano state poste a base di d.i..**

Ai fini della verifica richiesta dall'art. 68 comma 3, la determinazione del merito creditizio del debitore è una fattispecie complessa, sia per via della varietà delle ragioni che inducono alla

richiesta di finanziamento, sia per la difficoltà di individuare in quali termini la condotta della banca possa definirsi in contrasto con il principio del prestito responsabile.

Per tali ragioni occorre esprimere una valutazione caso per caso analizzando, alla data di erogazione di ogni finanziamento, quale poteva essere la condizione economico patrimoniale del consumatore e le prospettive future anche di mantenimento del reddito sulla base del quale è stato chiesto ed ottenuto il singolo finanziamento.

Il Gestore dovrà quindi condurre la verifica del merito creditizio del debitore accertando: 1) la documentazione predisposta e comunicata alla banca in occasione della richiesta di finanziamento; 2) l'esistenza, alla data della richiesta del finanziamento, di segnalazioni alla Centrale Rischi, di insolvenze o protesti conclamati, di una struttura finanziaria chiaramente insostenibile; 3) la tipologia di reddito sulla base del quale veniva ipotizzata la restituzione del debito; 4) se il finanziatore ha tenuto conto al momento dell'erogazione del credito delle effettive capacità reddituali del debitore, con deduzione dal reddito disponibile (considerata l'eventuale esistenza di altri finanziamenti) di un importo minimo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. La normativa indica, quali criteri per la sua quantificazione, l'ammontare dell'assegno sociale e del parametro corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE.

Il Gestore, ove ritenuto importante ed essenziale, chiederà al soggetto finanziatore l'esibizione della documentazione a supporto della valutazione del merito creditizio e, in caso di mancato riscontro, darà atto nella propria relazione che il merito creditizio non è stato correttamente valutato, a meno che non emergano dagli accertamenti espletati concreti elementi che dimostrino il contrario.

Al termine della disamina, il Gestore dovrà chiaramente indicare il finanziamento (o i diversi finanziamenti) che sono stati erogati al debitore in periodi nei quali il suo merito creditizio - manifestamente negativo - avrebbe dovuto indurre il finanziatore qualificato a negare l'erogazione. Ove possibile il Gestore sintetizzerà dette valutazioni in una tabella. In tale contesto, il Gestore dovrà rilevare e segnalare l'eventuale esistenza di ulteriori pregressi debiti, non inseribili nelle banche dati tradizionali e non comunicati all'Ente finanziatore (es. omesso adempimento di obblighi verso familiari; riconoscimento di debito; presenza di cambiali ecc...).

3. Le ragioni della incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Devono essere indicate in modo chiaro e preciso le ragioni sopravvenute che hanno portato il debitore all'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte. Nell'individuare le obbligazioni il gestore deve tenere presente che, ai sensi dell'art. 69, co. 1, CCII, la proposta di piano per la

ristrutturazione dei debiti del consumatore non è ammissibile se costui ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. È pertanto necessario che il gestore compia una accurata indagine e nella relazione fornisca al Giudice tutti gli elementi atti ad escluderne la presenza, evitando di utilizzare formule di stile quali *“ritiene che il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*, **ove possibile** egli dovrà indicare i dati oggettivi che hanno determinato il sovraindebitamento, senza basarsi esclusivamente sul racconto del debitore.

Pertanto, qualora nel corso delle proprie analisi il Gestore rilevi fattispecie dubbie, ne renderà dettagliata descrizione nella propria relazione per fornire al Giudice gli elementi idonei ad esprimersi in merito.

4. Il patrimonio del debitore e gli atti di straordinaria amministrazione avvenuti negli ultimi cinque anni.

Devono essere esposte dettagliatamente le risorse patrimoniali del debitore (in primis: i beni immobili e i beni mobili registrati) alla data della nomina del gestore indicando eventuali variazioni intervenute nel corso dell’incarico. Egli dovrà indicare gli eventuali atti di straordinaria amministrazione (art. 67 comma 2 lett. b-c) effettuati nei cinque anni antecedenti la richiesta di ammissione alla procedura di sovraindebitamento.

A tal fine devono essere riscontrati sempre i dati e le informazioni fornite dal debitore, con le informazioni reperibili mediante l’accesso alle seguenti banche dati pubbliche:

- P.R.A. (visura storica)
- visura catastale storica sul soggetto;
- ispezione ipotecaria sul codice fiscale del debitore ed eventuale estrazione delle note: nel caso in cui emerga la trascrizione di un pignoramento, verifica circa lo stato della relativa procedura esecutiva;
- visura, scheda persona completa presso il Registro delle Imprese;
- in presenza di immobili diversi dall’abitazione principale verificare presso l’Agenzia delle Entrate l’esistenza di contratti di locazione registrati, canone e scadenze
- accertamenti presso l’archivio dei rapporti finanziari ex art. 492-bis c.p.c.;
- verifica sugli atti registrati presso il competente ufficio Agenzia delle Entrate in particolare per verificare l’eventuale costituzione di fondi patrimoniali;
- altre verifiche consigliate dalla particolare situazione del debitore.

Nel caso di procedura familiare il patrimonio dei diversi ricorrenti dovrà essere rappresentato separatamente in prospetti distinti, uno per ciascuno di loro.

Ai fini degli accertamenti sui rapporti finanziari ex art. 492-bis c.p.c., il Gestore si atterrà al disposto di cui all'art 65 co 4bis CCII, procedendo a tutti gli accertamenti consentiti da tale norma.

Tutti gli atti di straordinaria amministrazione (*i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione*) dovranno essere puntualmente analizzati anche sotto il profilo del loro effetto sul patrimonio del debitore, affinché possa essere esclusa la natura di atti in frode ai creditori.

5. L'indicazione presunta dei costi della procedura Devono essere determinati i costi della Procedura, ossia i costi dei professionisti che hanno partecipato a qualunque titolo alla stessa quali, a titolo esemplificativo l'OCC, il gestore, il consulente finanziario, tecnici e periti incaricati di realizzare perizie di stima dei beni del debitore, i quali dovranno essere designati dall'OCC tra gli iscritti all'albo CTU del Tribunale di Brindisi; in tal caso il gestore avrà cura di verificare che gli stessi di regola siano stati pattuiti in somme non eccedenti i valori medi previsti dalle disposizioni che regolano la determinazione della misura dei relativi compensi. Degli stessi si terrà conto ai fini delle valutazioni di cui all' art 71 comma 4 CCII e, in caso di omologa, potrà essere riconosciuto un acconto.

Dovranno inoltre essere considerate le spese che dovranno essere sostenute sino al termine del piano (ad es. Imu e spese condominiali sugli immobili sino alla vendita) e previsto un congruo fondo rischi che, qualora rimanga inutilizzato per la mancata insorgenza di spese impreviste, dovrà essere oggetto di ulteriore distribuzione tra i creditori in sede di riparto finale.

Nel caso in cui il piano venga proposto in pendenza di un procedimento esecutivo andranno considerate tra le posizioni debitorie anche le spese sostenute dal creditore procedente e non rimborsate a seguito della sospensione dell'esecuzione.

Poiché - di regola - spetta allo stesso debitore compiere ogni atto necessario a dare attuazione al piano, sotto il controllo dell'OCC (art. 71 c. 1), ivi comprese le vendite, dovranno essere quantificati ed indicati i costi necessari per le vendite competitive (stime, pubblicità, ecc.).

Da ultimo, quanto al regime dei compensi degli eventuali consulenti del debitore che abbiano collaborato alla predisposizione del ricorso introduttivo ("advisor"), va precisato che i compensi in questione:

- non possono essere riconosciuti in prededuzione, non prevedendolo l'art 6 CCII, ma con il privilegio spettante agli incarichi professionali (art 2751bis n. 2 cc);

- non devono, di norma, superare il 60% del compenso riconoscibile all'OCC in base alle pertinenti regole tariffarie (vedi D.M. 24.9.2014 n. 202), atteso che l'advisor cura solo la parte di predisposizione del ricorso per sovraindebitamento, mentre il professionista OCC gestire anche la fase liquidatoria post-ammissione.

Quando si tratti di consulenti avvocati e venga in rilievo una valutazione giudiziale dei compensi richiesti, la sezione ritiene congruo fare riferimento, allo stato, alle regole tariffarie di cui ai DM 55/2014 e 147/2022, in rapporto alle concrete utilità conseguibili dal richiedente (differenza tra passivo e attivo della procedura), e quindi alla prevedibile misura della futura esdebitazione, con riguardo alla Tabella 7) della volontaria giurisdizione dei citati decreti: non essendo per essi previsto un contenzioso in senso tecnico, o una fase istruttoria in contraddittorio, lontanamente paragonabili alle corrispondenti attività di cognizione di cui alla Tabella 2, ed esaurendosi il vaglio giudiziale in un'omologa di recepimento della proposta solutoria avanzata ai creditori.

È poi ovvia la considerazione che la valutazione della "forbice tariffaria" così individuata dovrà confrontarsi con il numero e la natura delle posizioni creditorie esaminate e la complessità o meno della specifica procedura prescelta e proposta.

6. Il nucleo familiare del debitore

Devono essere determinati e sommati i costi legati alle necessità del debitore e del proprio nucleo familiare sino alla conclusione del piano.

Si segnala agli OCC l'opportunità di svolgere più approfonditi accertamenti in merito alle motivazioni dell'assunzione di nuovi debiti in prossimità della richiesta di accesso alla misura di sovraindebitamento da parte del debitore, in assenza di eventi significativi ed incolpevoli - documentati e non solo affermati - sopravvenuti rispetto alla precedente situazione economica del ricorrente (a titolo esemplificativo, stipula di contratto di locazione in prossimità dell'incarico).

Allo scopo occorre rappresentare la situazione familiare del ricorrente, indicando la composizione del suo nucleo familiare, unitamente ai redditi degli altri componenti ed alle spese necessarie al sostentamento suo e della famiglia.

In relazione a queste ultime a titolo esemplificativo, dovranno essere considerate:

- le spese relative alle utenze dell'ultimo anno, nonché spese telefoniche/internet;
- le spese condominiali sostenute nell'ultimo anno, nonché eventuale accertamento circa la previsione di spese straordinarie da sostenere a breve;
- le ricevute di eventuali interventi di manutenzione periodica obbligatoria degli impianti di casa (ad es. la revisione annuale della caldaia);

- gli eventuali canoni di locazione dell'immobile adibito a dimora abituale della famiglia corrisposti al momento della nomina del gestore evidenziando eventuali modifiche sopravvenute;
- le eventuali ricevute di rette scolastiche o altre spese inerenti i figli;
- le ricevute relative a spese mediche sostenute nell'ultimo anno;
- spese di trasporto (allegando le ricevute di pagamento dell'imposta di bollo - assicurazione di un eventuale veicolo);
- l'ammontare della Tari (allegando la liquidazione dell'anno in corso o di quello precedente);
- un fondo seppure contenuto per spese impreviste;
- una quantificazione ragionevole per le spese di acquisto di generi alimentari, strumenti per l'igiene personale e della casa, abbigliamento.
- Nel caso in cui il sovraindebitato sia tenuto a versare delle somme a titolo di mantenimento dei figli o del coniuge/ex coniuge in forza di provvedimenti giudiziali dovrà esserne acquisita copia e depositata quale allegato della relazione; nel caso di manifesta incongruenza degli importi rispetto all'attuale condizione patrimoniale del sovraindebitato, dovrà anche essere valutata la possibilità per il debitore di richiederne giudizialmente la modifica.

Le spese sopra indicate e dimostrate dal debitore andranno poi verificate analiticamente per eliminare quelle voluttuarie. L'ammontare delle spese come sopra determinato del debitore dovrà sempre essere rapportato e confrontato con il parametro individuato dalla normativa quale reddito disponibile minimo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita e calcolato moltiplicando l'ammontare dell'assegno sociale per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE.

Nel caso in cui si ritenga di doversi discostare da tale parametro normativo, individuato come limite minimo inderogabile, dovranno essere indicate e documentate le ragioni di tale scostamento.

Il piano può prevedere che l'ammontare delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare come sopra determinate subisca delle variazioni sulla base della sua evoluzione e quindi a titolo esemplificativo abbia una riduzione per l'intervenuta indipendenza economica di alcuni componenti del nucleo familiare o un incremento per la necessità di corrispondere un canone di locazione in ipotesi di vendita dell'abitazione principale messa a disposizione nel piano.

7. Determinazione del passivo del ricorrente

Deve essere ricostruito puntualmente il passivo del debitore ricorrente, descrivendo analiticamente le varie posizioni di debito e la loro origine.

Le posizioni debitorie, opportunamente integrate con i costi della procedura come sopra determinati,

saranno poi dettagliate con nominativi ed importi e riassunte in apposite tabelle analoghe a quella sotto riportata:

Descrizione	Importo
Spese procedura	-
Spese prededuzione	-
Accantonamento liscili	-
<i>Totale integrazioni</i>	-
Debiti assistiti da Ipoteca I grado	-
Debiti assistiti da Ipoteca II grado	-
Debiti assistiti da priv. 2751 bis n.1	-
Debiti assistiti da priv. 2751 bis n.2	-
Debiti assistiti da priv.2753	-
Debiti assistiti da priv. 2758	-
Debiti assistiti da priv. 2754	-
Debiti assistiti da priv. 2752 co.1	-
Debiti assistiti da priv. 2752 co.3	-
Debiti assistiti da priv. 2752 co.4	-
Debiti chirografari	-
<i>Totale passivo</i>	-
<i>Totale passivo con integrazioni</i>	-

Nel caso di procedura congiunta le masse passive dei ricorrenti dovranno essere rappresentate separatamente in prospetti distinti per ciascun ricorrente.

Al fine della ricostruzione del passivo saranno sempre riscontrate le informazioni ed i documenti forniti dal debitore con quelle ottenibili facendo richiesta a:

- Banca d'Italia - Centrale Rischio;
- Banca d'Italia - Centrale di Allarme Interbancaria;
- CRIF: inviare il modello di richiesta precompilato scaricabile dal sito CRIF a info.consumatori@crif.com;
- visura protesti presso la Camera di Commercio;
- Agenzia delle Entrate Riscossione: richiesta estratto ruoli su modello RD1
- Agenzia delle Entrate: richiesta del certificato dei carichi pendenti presso lo sportello mediante la compilazione del modello "Richiesta del modello dei carichi pendenti";
- INPS;
- Inail
- Regione Puglia
- Provincia di Brindisi

- Comune di residenza;
- oltre alla circolarizzazione di tutte le posizioni dichiarate dal debitore o comunque desunte dalle scritture contabili o emerse nell'attività di indagine presso le indicate banche dati.

In calce alle presenti linee guida è presente una **check list** delle attività di verifica che il Gestore della crisi sarà tenuto a seguire per la corretta compilazione della propria attestazione e che dovrà essere allegata alla propria relazione, onde consentire al Giudice di avere immediata contezza dei controlli effettuati.

8. La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori

La ristrutturazione dei debiti del consumatore, negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.), ha una ben precisa connotazione causale.

Nell'ambito del giudizio di convenienza occorre verificare che siano perseguiti entrambi i fini della "ristrutturazione dei debiti" e "della soddisfazione dei crediti", rispettivamente gravanti sul consumatore e vantati nei confronti del consumatore, attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Poiché la sola finalità della ristrutturazione del debito non è bastevole, ma deve, coniugarsi con la finalità della soddisfazione dei creditori (Cass. 28013/22) il piano non può prevedere una percentuale di soddisfacimento irrisoria.

Inoltre la tutela delle ragioni creditorie devono essere soddisfatte, nell'ambito della procedura concorsuale, nel rispetto della ragionevole durata della fase di esecuzione del piano.

Dovranno essere espone le modalità con cui l'attivo sarà distribuito evidenziando la percentuale ed i tempi di soddisfacimento dei creditori.

Ai sensi dell'art. 67 comma 1, il piano di ristrutturazione deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi e la proposta può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti *"in qualsiasi forma"*. È quindi possibile prevedere:

- *un pagamento parziale e differenziato*: la possibilità di pagamenti differenziati implica per i crediti chirografari di poter pagare in proporzione diversa un creditore rispetto ad altri, quando sia prevista la suddivisione in classi (in tal caso il trattamento differenziato va riguardato rispetto ai creditori inseriti in questa o quella classe). Tale possibilità di pagamento differenziato non è però estensibile anche ai crediti privilegiati. È quindi necessario che nella relazione venga compiuta una attenta analisi sulla corretta formazione delle classi;

- *un pagamento non integrale per i crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca*
Tale condizione è perseguibile solo nell'ipotesi di attestazione dell'OCC (art. 67 c. 4) che nel piano sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione

preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione;

- il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se (art. 67 c. 5):

a) il debitore alla data del deposito della domanda ha adempiuto alle proprie obbligazioni;

b) il Giudice autorizza il debitore al pagamento del debito per capitale interessi scaduto alla data del deposito della domanda.

La norma non richiede diversamente dalla disciplina del concordato preventivo che un professionista indipendente attesti che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non leda i diritti degli altri creditori che potrebbero quindi risultare meno tutelati. Spetta, quindi all'O.C.C. effettuare una valutazione particolarmente attenta della questione.

Di seguito è riportato un ipotetico prospetto di riparto che tiene conto delle attività mobiliari e immobiliari suddivise per masse, delle spese dirette e indirette gravanti sulle stesse e l'evidenziazione del residuo ripartibile, con indicazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori.

		Immobili	Automezzi autovetture	Altri beni mobili	Crediti	Disponibilità liquide	Redditi	Percentuale di soddisfazione
Valore piano	1.000,00	500,00	100,00	100,00	100,00	50,00	150,00	
SPESE IN PREDEDUZIONE	50,00	33,14	5,93	4,93	2,00	1,00	3,00	
Compenso O.C.C.	10,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,50	100%
Compenso Advisors debitore	10,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,50	100%
Compenso perito stimatore	10,00	7,14	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	100%
Imposte prededucibili	10,00	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
Pubblicità competitiva	10,00	7,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	100%
Accantonamento fondo rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESIDUO POST SPESE PROCEDURA	950,00	466,86	94,07	95,07	98,00	49,00	147,00	
CREDITORI IPOTECARI	500,00							
ipotecario I grado	500,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
RESIDUO per PRIVILEGI	950,00	4,86	94,07	95,07	98,00	49,00	147,00	
CREDITORI PRIVILEGIATI DI CUI:	310,00							
PRIV 2751 BIS N.1 (DIPENDENTI)	50,00		50,00					100%
PRIV 2751 BIS N5 (ART.NIE COOP)	10,00		10,00					100%
PRIV 2753 (ENTI PREINDENZIALI)	80,00		33,00	47,00				100%
PRIV 2754 (ALTRI CONTRIBUTI)	20,00			20,00				100%
PRIV 2752 C.1 (TRIBUTI DIRETE)	50,00			27,00	23,00			100%
PRIV 2752 C.1 (IVA)	80,00				74,00	6,00		100%
PRIV 2752 C.1 (TRIBUTI ENELocali)	20,00					20,00		100%
RESIDUO PER CHIROGRAFARI	640,00					22,50	145,50	
CREDITORI CHIROGRAFARI	500,00							
CHIROGRAFO (compreso degradati)	500,00					22,50	145,50	34%
TOTALE PASSIVO (CON INTEGRAZIONI)	1.360,00							

Le tempistiche di pagamento, dopo essere state accuratamente descritte, possono essere rappresentate in un prospetto così formato:

Passivo concordatario		Totale attivo della procedura per categoria	Tempi previsti per il pagamento				
			Omologa	I anno	Ranno	IR anno	
			-	-	-	-	-
Spese in prededuzione immediate	-	-	-	-	-	-	-
Spese in prededuzione in itinere	-	-	-	-	-	-	-
Ipotecario	-	-	-	-	-	-	-
PRIVILEGIO 2751 BIS N.1	-	-	-	-	-	-	-
PRIVILEGIO 2751 BIS N.2	-	-	-	-	-	-	-
PRIVILEGIO 2753	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Chirografo	-	-	-	-	-	-	-

9. Convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

La relazione particolareggiata del Gestore allegata alla proposta dovrà contenere una comparazione tra le condizioni di soddisfacimento dei creditori previste dal ricorrente in caso di omologa del piano e l'ipotesi di soddisfacimento dei medesimi nell'alternativa della liquidazione controllata.

Sul punto occorre tener presente che, sebbene il legislatore non preveda un termine di durata massima del piano, è indubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo (ad esempio superiore ai sette anni) potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio, cui i creditori perverrebbero a tale distanza di tempo, ed anche sullo scopo ultimo della procedura da sovraindebitamento, che è l'esdebitazione. (Cass. 27544/2019 in motiv.)

Il confronto, che si rende necessario al fine di consentire al Giudice le valutazioni di cui all'art. 70, c. 9, in caso di contestazione della convenienza della proposta, deve avvenire mediante raffronto con lo scenario alternativo; in particolare, è opportuno:

• per i beni immobili:

riportare il valore che il perito incaricato determinerà assumendo come termine di paragone il valore di mercato deprezzato a prezzo base d'asta ridotto ex art 571 c.p.c.; infine, nel caso in cui siano stati esperiti tentativi di vendita nell'ambito di procedure esecutive già avviate nei confronti del debitore e degli immobili oggetto del piano, si assumerà il prezzo base dell'ultimo esperimento andato deserto.

Andranno calcolate le spese di procedura, che dovranno essere detratte dal valore di realizzo come

sopra ipotizzato.

Per quanto precede si ritiene necessario acquisire una perizia di stima elaborata necessariamente da un professionista iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Brindisi, designato dall'OCC o dal Gestore con criterio di alternanza, e redatta in conformità al modello in uso nell'ambito delle esecuzioni immobiliari e quindi che riporti in modo chiaro ed esplicito, oltre alla valutazione del bene, anche il giudizio sulla conformità catastale ed urbanistica, nonché l'elencazione dei gravami. Qualora il debitore abbia già fatto predisporre autonomamente una perizia di stima, il Gestore dovrà effettuare un preliminare controllo di completezza della stessa (ad esempio la presenza della conformità catastale ed urbanistica, la provenienza dei beni, l'elenco dei gravami, ecc.) ed una prima verifica di massima del valore di mercato espresso dal perito mediante il confronto tra la superficie catastale ovvero quella indicata in perizia ed i valori medi di zona ricavabili dall'archivio O.M.I. o dal Borsino Immobiliare, e se lo stesso è stato opportunamente giustificato mediante esposizione dei calcoli effettuati per dimostrare i risultati ottenuti, non ammettendo perizie che fondino le valutazioni su mere formule di stile quali "in base alla propria esperienza", "in base alla documentazione acquisita", da ricerche di mercato" o simili nonché quelle basate esclusivamente su quotazioni derivanti da listini immobili o dall'O.M.I.; nel caso la perizia di stima presenti una o più criticità il Gestore non terrà conto della stessa dando incarico a nuovo perito;

- **per i beni mobili:**

riportare il valore che il perito incaricato determinerà assumendo come termine di paragone il valore di stima se la perizia è redatta dall'istituto Vendite Giudiziarie (avendo la stessa già insiti criteri di valutazione di vendita giudiziaria) e un valore pari al 50% del valore di stima qualora la stessa sia elaborata da soggetti diversi e/o prendendo a base valori di mercato;

- **per i crediti:**

analizzare ogni singola posizione e quindi verificare l'anzianità del credito, la solvibilità del soggetto debitore e ogni altra circostanza che incida sulla effettiva possibilità di recupero. Scostamenti rispetto ai criteri sopra indicati devono essere adeguatamente motivati.

Il credito futuro derivante da stipendi, pensioni trattamenti di fine rapporto potrà essere considerato, nei limiti di quanto eccede la spesa necessaria per il sostentamento del debitore ed il nucleo familiare, per la durata del piano. La 13^a mensilità dovrà essere computata per intero. Dovrà tenersi altresì conto del TFR se liquidabile nel termine di durata del piano.

10. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

L'O.C.C. dovrà esprimersi sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La valutazione che è chiamato a compiere l'O.C.C. non coincide con una attestazione di veridicità: il testo della norma richiede solo una verifica della “completezza” della documentazione e della sua “attendibilità”, cioè la probabilità che essa sia effettivamente espressiva dei dati e delle circostanze rappresentate.

Concordato minore - art. 74 ss. C.C.I.I.

A. L'istituto

Il concordato minore è una procedura riservata ai soggetti in stato di sovraindebitamento che esercitano attività imprenditoriale e professionale (**compreso l'imprenditore agricolo**) e quindi è escluso il consumatore. Non può accedere a tale misura l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese.

Nel concordato minore è obbligatoria la difesa tecnica.

La proposta nel concordato minore, quale norma generale, deve essere “in continuità” e quindi deve garantire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale (art. 74 c. 1) ovvero può essere di tipo “liquidatorio” solo nell'ipotesi in cui è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, senza che sia prevista una percentuale minima di soddisfazione dei creditori.

Il contenuto della proposta è libero salvo l'obbligo di indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento (art. 74 c. 3) e può prevedere:

- la suddivisione dei creditori in classi (obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi);
- il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma (quindi non necessariamente in denaro);
- il pagamento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca a condizione che ne

sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC; se il debitore persona fisica ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto, è possibile prevedere

il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale. In tal caso l'OCC attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato alla liquidazione del bene effettuato a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

- in ipotesi di continuità dell'attività aziendale, il rimborso secondo il piano di ammortamento in corso delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante però solo sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore alla data di presentazione della domanda di concordato ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'O.C.C. attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Alla domanda deve essere allegato, oltre alla relazione dell'O.C.C.:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Non è prevista l'applicazione della disciplina della transazione fiscale e quindi la possibilità di falciare i crediti fiscali e previdenziali segue le regole generali.

Il concordato minore presenta dell'affinità con il concordato preventivo, tra le quali la necessità di un'approvazione da parte dei creditori (v. infra).

La fase di esecuzione del piano di concordato è - di regola - affidata al debitore sotto la vigilanza dell'O.C.C., che risolve anche eventuali difficoltà o, se necessario, le sottopone al giudice. La funzione di vigilanza della fase esecutiva del piano da parte dell'OCC perdura anche se è stato nominato un commissario giudiziale poiché la sua nomina è circoscritta a produrre effetti solo sino al momento dell'omologa.

B. Contenuto del piano e della relazione dell'OCC

1. Il debitore ricorrente
2. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Valutazioni in ordine al merito creditizio.
3. L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.
4. L'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
5. La valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché sulla convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria
6. L'indicazione presumibile dei costi della procedura
7. Determinazione del passivo del ricorrente
8. L'indicazione dei criteri di formazione delle classi ove previste nella proposta
9. Crediti ammessi al voto e maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato
10. Fascicolo dei documenti allegati

Il contenuto di cui ai punti n. 1 -2-3-5-6-7 è già stato, per la gran parte, trattato nella sezione dedicata alla ristrutturazione del debito del consumatore, cui si rimanda per le parti qui non trattate.

4. L'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Deve essere data indicazione della esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori. A tal fine l'OCC dovrà verificare l'esistenza di atti trascritti presso la conservatoria dei Registri Immobiliari ma anche prendere visione delle cause pendenti presso il Tribunale dove il debitore è convenuto così da analizzarne l'oggetto. La relazione dovrà dare conto di tale attività.

8. L'indicazione dei criteri di formazione delle classi, ove previsti nella proposta.

La disposizione normativa non individua dei criteri precisi per la formazione delle classi limitandosi a prevedere la possibilità di suddivisione in classi e la sua obbligatorietà in presenza di creditori titolari di garanzie prestate da terzi oltre ad esplicitare le regole di determinazione delle maggioranze per l'approvazione del concordato minore in presenza di classi.

L'art. 74 c. 4 rimanda però per tutto quanto non previsto alle disposizioni del capo III in quanto compatibili e quindi alla disciplina del concordato preventivo. Si ritiene quindi che anche al concordato minore debbano essere applicate le stesse regole di formazione delle classi previste nel concordato preventivo e che pertanto sia obbligo dell'O.C.C. controllare e valutare i criteri seguiti.

9. Crediti ammessi al voto e maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato.

Ai sensi dell'art. 79 c. 1 C.C.I.I., il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di cui la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'art. 74 c. 3 sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito, ciò significa che il credito, per la parte degradata, andrà inserito nella classe dei creditori chirografari.

Il Gestore provvederà ad identificare puntualmente quali sono i creditori chiamati a pronunciarsi sulla proposta, nonché l'ammontare del credito per il quale potranno esprimere il voto. Nell'eventualità di soggetti titolari di crediti sia in privilegio che in chirografo, dovrà essere computato ai fini del voto soltanto l'importo del credito chirografario, ove il privilegiato sia soddisfatto integralmente; la parte non soddisfatta, degradata in chirografo, concorrerà alla formazione delle maggioranze.

Il Gestore esporrà puntualmente l'elenco dei creditori votanti in una tabella da redigersi secondo il seguente modello:

Creditori votanti	Credito ammesso al voto	Incidenza percentuale sul totale crediti ammessi al voto
Creditore 1	-	-
Creditore 2	-	-
Creditore 3	-	-
Creditore 4	-	-
Creditore 5	-	-
	-	-
Totale	-	100%

I creditori effettueranno la comunicazione di voto all'OCC entro il termine assegnato e, in assenza di dichiarazione espressa di non aderire alla proposta, si intende che il creditore abbia aderito e quindi votato favorevolmente (cd. silenzio - assenso).

C. Compensi

Devono essere determinati i costi della Procedura, ossia i costi dei professionisti che hanno partecipato a qualunque titolo alla stessa quali, a titolo esemplificativo l'OCC, il gestore, il consulente finanziario, tecnici e periti incaricati di realizzare perizie di stima dei beni del debitore, i quali dovranno essere designati dall'OCC tra gli iscritti all'albo CTU del Tribunale di Brindisi; in tal caso il gestore avrà cura di verificare che gli stessi di regola siano stati pattuiti in somme non eccedenti i valori medi previsti dalle disposizioni che regolano la determinazione della misura dei relativi compensi). Quanto al regime dei compensi degli eventuali consulenti del debitore che abbiano collaborato alla predisposizione del ricorso introduttivo ("advisor"), si richiama il paragrafo 5 della Ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Liquidazione controllata - art. 268 ss. C.C.I.A.A.

A. La domanda del debitore

La liquidazione controllata è una procedura concorsuale finalizzata a regolare il concorso fra i creditori attraverso l'attribuzione del patrimonio del debitore ad un organo terzo, il liquidatore, il quale deve gestirlo secondo principi di natura concorsuale. **Ha, dunque, ad oggetto l'intero patrimonio del debitore.**

La procedura dinanzi all'OCC si apre su **iniziativa del debitore**.

Non è "necessaria" l'assistenza di un difensore (art. 269 c. 1) e dunque la domanda può essere presentata personalmente dal debitore, ma sempre "con l'assistenza dell'O.C.C.".

In questo caso, però, è necessario che il debitore (ai fini della sua compiuta identificazione):

a) sottoscriva la domanda con firma digitale e la trasmetta al gestore della crisi (nominato dall'O.C.C.) a mezzo P.E.C. —» il gestore provvederà al deposito telematico.

oppure

b) se non possiede firma digitale e/o indirizzo P.E.C., il debitore depositerà la domanda recandosi personalmente in cancelleria e sottoscrivendo la domanda davanti al cancelliere, dopodiché il gestore della crisi provvederà al deposito telematico di:

- copia del ricorso in formato PDF nativo;
- scansione dell'originale cartaceo sottoscritto dal debitore;
- relazione particolareggiata del gestore firmata digitalmente, in formato PDF nativo (formato della firma digitale PAdES e non CAdES e dunque estensione *.pdf* e non *.pdf*).
- documentazione allegata con indice (un file per ogni allegato, che dev'essere possibilmente in formato *.pdf* nativo, dev'essere numerato e riportare nel nome del file una sintetica descrizione del contenuto. Es. "01 dichiarazione IRPEF 2023.pdf").

In tal caso, è caldamente raccomandato che il debitore dichiari di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura presso l'indirizzo telematico del gestore della crisi che lo assiste.

Ove il debitore si avvalga della difesa tecnica il ricorso può essere depositato al difensore purché sia allegata la relazione dell'OCC.

A parte la relazione dell'O.C.C., la norma non elenca analiticamente i documenti da depositare, ma si ritiene che debba essere allegata una documentazione minima quale l'elenco dei creditori, le scritture contabili, l'elenco delle attività realizzabili, l'elenco dei contenziosi in corso etc.

La domanda di apertura della liquidazione controllata, benché non preveda la formulazione di una proposta e di un piano da sottoporre ai creditori o al Giudice, richiede la allegazione di una relazione del Gestore che esponga una valutazione in merito alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

1. Contenuto della relazione dell'OCC

La relazione del gestore di cui all'art. 269 C.C.I.I. dovrà concentrarsi (più limitatamente rispetto agli altri strumenti di regolazione della crisi) oltre che sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura e composizione del debitore, sulla valutazione circa l'eshaustività e l'affidabilità della documentazione depositata recante i dati reddituali, finanziari e patrimoniali del debitore, dalla cui illustrazione - richiesta esplicitamente dalla norma anche a cura del Gestore - deve risultare lo stato di crisi o insolvenza del debitore.

Non sarà pertanto necessaria l'individuazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dello stesso di adempiere alle obbligazioni assunte, né l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

La relazione ex art. 269 CCII, oltre a quanto sopra detto, è caratterizzata dai punti sotto elencati:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Il debitore ricorrente: requisiti per l'accesso alla procedura e composizione del nucleo familiare2. La situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore3. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda4. Elenco dei documenti consultati per la predisposizione della relazione5. L'attestazione dell'avvenuta notizia agli Enti istituzionali |
|---|

6. <u>L'attestazione della possibilità acquisire attivo da distribuire ai creditori anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie</u>
--

2. Il debitore ricorrente: requisiti per l'accesso alla procedura e composizione del nucleo familiare.

E' necessario identificare il debitore ricorrente, riportando i dati anagrafici ed indicando e motivando analiticamente la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata.

L'analisi della sussistenza dei presupposti per accedere alla liquidazione controllata è essenziale, perché rappresenta una delle verifiche preliminari che il Tribunale deve svolgere per l'apertura della procedura (art. 270 C.C.I.I.).

In particolare, con la domanda (e la relazione del gestore) deve essere data dimostrazione che il debitore

- a) non è sottoponibile a procedure concorsuali maggiori (in specie: Liquidazione giudiziale), in quanto non imprenditore, imprenditore cessato da oltre un anno, imprenditore che non supera le soglie di cui all'art. 2 lett. d)
- b) si trova in stato di sovraindebitamento.

Per l'apertura della liquidazione controllata non rilevano né la causa né le modalità del sovraindebitamento, né deve essere verificato che il debitore non abbia commesso atti in frode ai creditori.

3. La situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore.

Il Gestore, nel redigere la sua relazione ex art. 269 C.C.I.I., dovrà soffermarsi sulla analitica esposizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'istante, ponendo in essere le verifiche documentali necessarie (meglio descritte nel prosieguo) ed identificando gli elementi attivi (sia patrimoniali che reddituali) utili alla soddisfazione del ceto creditorio avendo cura di determinare oltre all'ammontare del credito vantato da ogni soggetto la natura dello stesso sia essa privilegiata o chirografaria.

Attivo

Devono essere esposte dettagliatamente le risorse patrimoniali del debitore, riscontrando sempre i dati e le informazioni fornite dal debitore con le informazioni reperibili mediante l'accesso alle seguenti banche dati pubbliche:

- P.R.A.: visura storica attraverso opportuna richiesta allo sportello oppure attraverso il modulo di richiesta visura nominativa
- visura catastale storica sul soggetto;

- ispezione ipotecaria sul codice fiscale del debitore ed eventuale estrazione delle note: nel caso in cui emerga la trascrizione di un pignoramento, verifica circa lo stato della relativa procedura esecutiva;
- visura, scheda persona completa (per le persone fisiche) o scheda partecipazioni (per le società) presso il Registro delle Imprese;
- in presenza di immobili diversi dall'abitazione principale, verificare presso l'Agenzia delle Entrate l'esistenza di contratti di locazione registrati, canone e scadenze
- accertamenti presso l'archivio dei rapporti finanziari ex art 65 comma 4 bis CCII;
- verifica sugli atti registrati presso Agenzia delle Entrate in particolare per verificare l'eventuale costituzione di fondi patrimoniali;
- altre verifiche consigliate dalla particolare situazione del debitore.

Nel caso di procedura congiunta il patrimonio dei diversi ricorrenti dovrà essere rappresentato separatamente in prospetti distinti.

Il credito futuro derivante da stipendi, pensioni trattamenti di fine rapporto dovrà essere considerato nei limiti di un quinto per la durata del triennio previsto per la liquidazione controllata. La 13^a mensilità dovrà essere computata per intero. Dovrà tenersi altresì conto del TFR se liquidabile nel triennio successivo.

Passivo

Deve essere ricostruito puntualmente il passivo del debitore ricorrente, descrivendo analiticamente le varie posizioni di debito, integrandolo con il costo relativo al gestore.

Al fine della ricostruzione del passivo dovranno essere sempre riscontrate le informazioni ed i documenti forniti dal debitore con i dati ottenibili facendo richiesta a:

- Banca d'Italia - Centrale Rischi;
- CRIF: inviare il modello di richiesta precompilato scaricabile dal sito CRIF a info.consumatori@crif.com;
- visura protesti presso la Camera di Commercio;
- Agenzia delle Entrate Riscossione: richiesta estratto moli su modello RD1
- Inail
- Regione Puglia
- Provincia di Brindisi:
- Comune di residenza: richiesta a mezzo PEC all'indirizzo reperibile sul sito internet del Comune;

- oltre alla circolarizzazione di tutte le posizioni dichiarate dal debitore o comunque desunte dalle scritture contabili o emerse nell'attività di indagine presso le predette banche dati.

4. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

L'O.C.C. dovrà esprimersi sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La valutazione che è chiamato a compiere l'O.C.C. non coincide con una attestazione di veridicità: il testo della norma richiede solo una verifica della “completezza” della documentazione e della sua “attendibilità”, cioè la probabilità che essa sia effettivamente espressiva dei dati e delle circostanze rappresentate.

5. L'attestazione dell'avvenuta notizia agli Enti istituzionali

Nella relazione, l'O.C.C. dovrà anche attestare, ai sensi dell'art. 269 c. 3, di aver dato notizia della procedura all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. L'attestazione della possibilità acquisire attivo da distribuire ai creditori anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Nella relazione redatta per il debitore persona fisica l'OCC dovrà attestare la sussistenza di un attivo distribuibile ai creditori al netto dei costi di procedura (indicando anche i parametri utili per valutare la sua ipotetica quantificazione), anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie da indicare specificamente.

B. La domanda del creditore

Il C.C.I.A.A. ha introdotto la possibilità che la procedura possa aprirsi anche su **iniziativa di un creditore**, nei confronti di un debitore in stato di insolvenza, se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati non è inferiore a € 50.000.

Se la domanda è proposta nei confronti di un debitore **persona fisica**, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'O.C.C., **su richiesta del debitore, attesta entro 60 gg dalla richiesta** che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Per la procedura si rinvia all'attuale formulazione del comma 3 dell'art 268 CCII.

C. Compensi

Ai sensi dell'art 275 CCII terminata l'esecuzione il liquidatore presenta il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina del liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo di liquidazione, o del liquidatore, se diverso dall'OCC. Il compenso dell'OCC nominato liquidatore è unico e sarà liquidato al termine della procedura (pertanto non sarà inserito nello stato passivo neppure in parte). Tenuto conto dei possibili esiti della procedura e della possibilità che il compenso fra OCC e sovraindebitato può essere oggetto di accordo e che possono essere previsti acconti, nella fase di pre-apertura della liquidazione controllata il compenso può essere calcolato dall'OCC in modo assolutamente prudenziale, in maniera tale che - anche qualora avvenga pattiziamente - esso sia calcolato in base ai parametri medi, tenendo conto che la liquidazione definitiva sarà poi operata dal giudice.

Quanto al regime dei compensi degli eventuali consulenti del debitore che abbiano collaborato alla predisposizione del ricorso introduttivo ("advisor"), va precisato che:

- i compensi in questione non possono essere riconosciuti in prededuzione, non prevedendolo l'art 6 CCII, ma con il privilegio spettante agli incarichi professionali (art 2751bis n. 2 cc);

- essi – per le ragioni in precedenza indicate con riferimento all' accordo di ristrutturazione del debito del consumatore – non dovrebbero superare il 60% del compenso riconoscibile all'OCC in base alle pertinenti regole tariffarie (vedi D.M. 24.9.2014 n. 202). Ciò si giustifica con il fatto che l'advisor dovrebbe curare solo la parte di predisposizione del ricorso per sovraindebitamento, mentre il professionista OCC gestire anche la fase liquidatoria post-ammissione;

- quando si tratti di consulenti avvocati e venga in rilievo una valutazione giudiziale dei compensi richiesti, la Sezione ritiene congruo fare riferimento – per l'istante, in via di prima delibazione della materia tariffaria e in attesa di specifiche indicazioni della giurisprudenza di legittimità sul punto posteriori all'entrata in vigore del CCII – alle regole tariffarie di cui ai DM 55/2014 e 147/2022, in rapporto alle concrete utilità conseguibili dal richiedente (differenza tra passivo e attivo della procedura), e quindi alla prevedibile misura della futura esdebitazione, con riguardo alla Tabella 20 (ancora rubricata "procedimenti per dichiarazione di fallimento"), in quanto domanda che apre una procedura concorsuale che ricalca per diversi profili la liquidazione giudiziale "maggiore"; ed essendo palesemente inapplicabile la successiva Tabella 20 bis, propria delle opposizioni di cui all'art 206 CCII, visto che l'attività di studio, preparatoria e predisposizione del

ricorso per liquidazione controllata non è certo assimilabile alle parentesi di cognizione effettiva in contraddittorio di cui a tale disposizione e tabella, articolata – quest’ultima – nelle 4 classiche fasi del giudizio ordinario (sconosciute alla liquidazione controllata).

È poi ovvia la considerazione che la valutazione della “forbice tariffaria” così individuata dovrà confrontarsi con il numero e la natura delle posizioni creditorie esaminate e la complessità o meno della specifica procedura prescelta e proposta.

Esdebitazione del debitore incapiente - art. 283 C.C.I.I.

L’art. 283 C.C.I.I. consente l’accesso al beneficio dell’esdebitazione al debitore sovraindebitato persona fisica totalmente incapiente, ossia al debitore che non riesce a garantire con il proprio patrimonio alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, ai propri creditori, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento proprio e della propria famiglia.

Il beneficio è dato per una sola volta, purché il debitore sia meritevole e salvo l’obbligo di pagamento del debito entro tre anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.

La domanda di esdebitazione è presentata tramite l’OCC al Giudice competente. Valgono in questo caso le modalità di presentazione della domanda già indicate per la liquidazione controllata.

Alla domanda di esdebitazione deve essere allegata una **relazione particolareggiata** che dovrà essere redatta seguendo il seguente schema:

1. Il debitore ricorrente.
2. L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni.
3. Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.
4. Eventuale presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.
5. Il nucleo familiare del ricorrente.
6. Accertamento dell’incapienza e possibilità per il debitore di accedere al beneficio.
7. Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
8. Fascicolo dei documenti allegati

Il Gestore verificherà le condizioni di meritevolezza definite dall'art. 283, e pertanto predisporrà tutte le indagini patrimoniali già indicate nelle presenti linee guida al fine di escludere che il ricorrente abbia compiuto atti in frode ai creditori, o che l'indebitamento si sia determinato con dolo o colpa grave del ricorrente nelle modalità sopra descritte, nonché la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

A seguito della concessione dell'esdebitazione, il debitore è onerato del deposito della dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti. Ricevuta la relazione, l'O.C.C. dovrà verificare se le eventuali sopravvenienze superino la soglia di rilevanza.

Gli elementi da considerare ai fini del calcolo previsto dall'art. 283 c. 2 per la determinazione delle "utilità rilevanti" sono il reddito annuo del debitore dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del sovraindebitato incapiente e della sua famiglia purché sia non superiore al reddito calcolato sulla base di:

- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- importo assegno sociale annuo alla data di presentazione della domanda di esdebitazione aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE (dpcm 5 dicembre 2013, n. 159).

La fase di esecuzione delle procedure - indicazioni pratiche

A. Relazioni semestrali

A prescindere da quanto scritto nel provvedimento di apertura della procedura il gestore della crisi/liquidatore è tenuto a depositare SEMPRE una relazione di aggiornamento semestrale, nella quale dovrà sempre darsi conto, in un paragrafo finale di sintesi, dell'attività svolta nel passato semestre e dell'attività da compiere nel semestre successivo.

B. Procedure familiari (unico ricorso per più soggetti) - art. 66 C.C.I.I.

Nel caso di procedure familiari, il sistema informatico, a fronte di un unico provvedimento del giudice di apertura della procedura, apre automaticamente tanti fascicoli, quanti sono i soggetti ricorrenti. Tutti tali fascicoli devono essere implementati dal gestore della crisi/liquidatore.

Sebbene le masse attive e passive rimangano distinte il compenso dovuto all'OCC è unitario, parametrato sull' attivo complessivo ne ripartito proporzionalmente fra i membri della famiglia.

Il Presidente della sezione
I giudici delegati

TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione Commerciale

**SCHEDA DI RACCOLTA ESITO CIRCOLARIZZAZIONI
PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DASOVRAINDEBITAMENTO**

CREDITORI ISTITUZIONALI	INDIRIZZO PEC	CIRCOLARIZZAZIONE
1) Inps		
2) Inail		
3) Comune di residenza		
4) Provincia		
5) Regione		
6) Agenzia delle entrate		
CREDITORI NON ISTITUZIONALI	INDIRIZZO PEC	CIRCOLARIZZAZIONE
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		

Documenti visionati ed agli atti del Gestore della Crisi

☐ Ispezione ipotecaria (anche se negativa);	<i>Per determinazione atti disposizione ultimi 5 anni</i>
☐ Eventuali atti di rinuncia all'eredità	
☐ Visura storica PRA	<i>Per determinazione patrimonio debitore</i>
☐ Visura catastale;	<i>Per determinazione patrimonio debitore</i>
☐ Visura camerale, Scheda personale completa (p.f.) o scheda partecipazioni (p.g.)	<i>Per determinazione incarichi del debitore</i>
☐ Centrale Rischi;	<i>Per determinazione indebitamento verso sistema bancario</i>
☐ Estratto conto CRIF	<i>Per determinazione</i>
☐ Estratto ruoli Agenzia Entrate Riscossione;	<i>Per determinare imposte in cartella</i>
☐ Circolarizzazione creditori istituzionali	<i>Per determinare indebitamento verso altri</i>
☐ Circolarizzazione creditori non istituzionali	
☐ Specificare eventuali altri accertamenti consentiti dall' articolo 65 comma 4 bis CCII	<i>Per determinare indebitamento verso altri creditori</i>